



AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio Appalti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@ ..serv.appalti@provincia.tn.it

@ ..serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento,

30 NOV. 2017

Sito internet

Prot. n. S171/17/689197 /3.5/1310-2017

www.appalti.provincia.tn.it

(da citare interamente nella risposta)

Oggetto: Bando di gara per l'affidamento in concessione di servizi di bar/ristorazione nell'edificio sito all'interno del parco delle Terme di Levico.

Risposte ai quesiti n. 2.

Vista per quanto di competenza la nota del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica prot. n. 675479 del 27 novembre 2017, si forniscono i seguenti

CHIARIMENTI

2)

Con la presente sono gentilmente a richiedere chiarimenti in merito al requisito di capacità economico – finanziaria di cui al punto 2.2 C del bando di gara per l'affidamento in concessione di servizi bar/ristorazione presso il parco delle Terme di Levico. In particolare, si chiede se una persona che ha lavorato come dipendente presso locali che hanno svolto l'attività di bar/ristorante possa godere del requisito richiesto. Nel caso di risposta negativa, il requisito deve essere quindi posseduto dal titolare della ditta individuale e nel caso di costituzione in forma societaria è possibile che il requisito sia posseduto da uno dei soci fondatori?

Risposta:

Come precisato nella risposta al quesito n. 1, il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto n. 2.2 (fatturato) deve essere stato realizzato dal concorrente. In particolare, trattandosi di fatturato, il requisito non può dirsi soddisfatto dall'esperienza lavorativa maturata alle dipendenze di esercenti l'attività di bar/ristorante. Pertanto, in caso di ditta individuale il requisito deve essere posseduto dal titolare. Non è del tutto chiaro il quesito riferito alla forma societaria, si segnala comunque che in caso di società il requisito di capacità economico – finanziaria deve essere posseduto dalla società stessa. Si segnala infine che è ammesso l'avvalimento, come previsto dal paragrafo 4.6 del bando.

3)

Vorrei sapere se i requisiti al punto b - c - d possono essere solo in capo ad un preposto e non al titolare/soci dell'impresa partecipante.

Risposta:

Per quanto attiene ai requisiti di idoneità professionale indicati dal paragrafo 2.2 lettera B, il bando di gara precisa quanto segue:

N.B. Si precisa che, ai sensi del comma 5 dell'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, "in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 71 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (ora art. 85 D. Lgs. 9 settembre 2011 n. 159). In caso di impresa individuale, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale".

N.B. Si precisa che, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, "sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di



cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale".

Per quanto attiene ai requisiti di capacità economico – finanziaria di cui al paragrafo 2.2 lettera C del bando di gara e ai requisiti di capacità tecnico – professionale di cui al paragrafo 2.2 lettera D del bando di gara, si rinvia alle risposte ai quesiti n. 1 e n. 2.

IL DIRIGENTE

– dott. Leonardo Caronna –

PF / ES

responsabile del procedimento
dott. Enrico Sartori